



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 08/2023

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "NON ENERGIVORE"

PRIMO TRIMESTRE 2023

Al fine di contenere l'aumento del costo dell'energia elettrica in capo alle imprese, la legge di Bilancio 2023, con l'art. 1, commi da 2 a 9, conferma anche per il primo trimestre 2023 il credito d'imposta imprese "non energivore" sulla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica.

Requisiti soggettivi

Possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al quarto trimestre 2019.

Calcolo del costo medio al kw/h componente energia elettrica

Sul punto in esame l'Agenzia delle Entrate specifica che per calcolare il costo medio per KW/H della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per:

- l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interoperabilità;
- la commercializzazione;

ad esclusione di ogni altro costo accessorio, diretto / indiretto indicato in fattura diverso dalla componente energetica. A tal fine va fatto riferimento alla **macrocategoria** indicata in fattura alla voce "**spesa per la materia energia**".

Non concorrono al calcolo del costo energetico a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte inerenti alla componente energia.

Il costo medio va ridotto anche dei relativi sussidi, ossia di qualsiasi beneficio economico (fiscale / non fiscale) conseguito dall'impresa a copertura totale / parziale della componente energetica e ad essa direttamente collegata (trattasi di sussidi riconosciuti in euro/MWh o in conto esercizio sull'energia elettrica).

Requisiti oggettivi

Il credito d'imposta è **pari al 35% delle spese sostenute** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023 (01/01/2023-31/03/2023)**.

Le spese per l'acquisto dell'energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione del principio di competenza di cui all'art. 109, commi 1 e 2, TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

I consumi stimati, eventualmente fatturati in acconto dai gestori, non devono essere presi in considerazione; l'impresa deve fare riferimento ai **consumi effettivi** indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente al primo trimestre 2023

Utilizzo Del Credito D'imposta

Il beneficio in esame:

- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione tramite il mod. F24 (codice tributo 7011, anno di riferimento "2023" per il credito maturato in riferimento ai consumi del primo trimestre 2023)** a partire dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione (di seguito esaminati) ed **entro il 31.12.2023**. Sul punto l'Agenzia delle Entrate conferma che l'utilizzo del credito d'imposta anche per importi superiori a € 5.000 annui non richiede la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi né l'apposizione del visto di conformità, avendo "natura agevolativa";
- non è soggetto ai limiti di € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 e di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61, TUIR e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo;
- Il contributo non è soggetto al regime "de minimis" a seguito dell'abrogazione del comma 3-ter dell'art.2 del D.L. n. 50/2022 (convertito dalla legge n. 91/2022) ad opera dell'art. 26-bis del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022).

**LO STUDIO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI
E PER ASSISTERVI NEL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*